



COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 74 del 26-07-2019

Oggetto: CONVENZIONE CON COMUNE DI AMANDOLA PER SERVIZIO ING. SPINACI PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 1/7/2019 AL 30/6/2020
--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 21:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Giuseppetti Luca Maria	Sindaco	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Ciarlantini Giovanni	Assessore	A

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Tomassi Giorgio	Assessore	P

Assegnati: 3	In carica: 3	Assenti 1	Presenti 2
--------------	--------------	-----------	------------

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria nella sua qualità di Sindaco, e invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 135/2018 del 29 novembre 2018, stipulato con l'Ing. Andrea Spinaci con decorrenza dal 1° dicembre 2018;

VISTA la lettera del Comune di Amandola protocollo n. 9312 in data 1 luglio 2019, assunta al protocollo di questo Ente col n. 6417 in data 2 luglio 2019, avente per oggetto "Richiesta utilizzo in convenzione del dott. Ing. Andrea Spinaci" per almeno sei ore settimanali sino al 30 giugno 2020;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, che testualmente recita:

«Art. 14 Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione.

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

6. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

7. La disciplina dei commi 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.»;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che le Amministrazioni possono avvalersi di personale di altri Enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

RITENUTO di accogliere la richiesta presentata dal Comune di Amandola, con decorrenza dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020, dando atto che l'Ing. Spinaci svolgerà il proprio lavoro presso il Comune di Amandola per n. 6 ore settimanali (nel giorno di mercoledì) in convenzione e n. 6 ore al di fuori dell'orario d'ufficio, ai sensi della vigente normativa;

VISTO lo schema di convenzione fra i due enti interessati, relativo all'utilizzo in convenzione del dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Caldarola (Cat. D3), il quale dovrà svolgere la propria attività presso questo Comune ed il Comune di Amandola;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001, spetta agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili di Settore spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il vigente "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";

VISTI i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1- La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

2- Di approvare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caldarola ed il Comune di Amandola per l'utilizzazione presso il Comune di Amandola, previo consenso, dell'Ing Andrea Spinaci Cat. D3, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Caldarola, composta di n. 13 articoli, allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

3- Di dare atto che l'Ing. Andrea Spinaci svolgerà il servizio presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune per n. 6 ore settimanali in convenzione e per un numero massimo di n. 6 ore settimanali al di fuori dell'orario d'ufficio da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti;

4- Di precisare che la convenzione decorrerà dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020;

5- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Amandola per quanto di competenza.

Data l'urgenza del provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^a comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CALDAROLA

COMUNE DI AMANDOLA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE

EX ART. 34, COMMA 13, LEGGE N. 289/2002 – ART. 14 CCNL 22.01.2004

Con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto,

tra

il **Comune di Caldarola**, con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 13 – 62020 Caldarola (MC) – C.F. 00217240431, rappresentato dal sig. Angelo Seri, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale,

e

Il **Comune di Amandola**, con sede in Piazza Risorgimento n. 17 – 63857 Amandola – C.F. n. 80001030446, rappresentato dal dott. Ing. Adolfo Marinangeli, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico Manutentivo, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale,

abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto dei Comuni di rispettiva appartenenza, che rappresentano ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

P R E M E S S O

che gli enti e con gli atti di cui al seguente prospetto:

N. D.	Ente	Deliberazione Giunta	
		Numero	Data

1	Comune di Calderola	74	26.07.2019
2	Comune di Amandola	100	25.06.2019

in attuazione dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 ed al fine di soddisfare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e, nel contempo, di conseguire una economica gestione delle risorse, hanno stabilito rispettivamente di utilizzare e di permettere l'utilizzazione di personale a tempo parziale mediante convenzione dall'ente Comune di Amandola a favore dell'ente Comune di Calderola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Scopo della convenzione

La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, l'utilizzo a tempo parziale dell'Ing. Andrea Spinaci, dipendente del Comune di Calderola, da parte del Comune di Amandola, previo esplicito consenso del lavoratore interessato, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per un parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante i orari odi lavoro dell'Ente di appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Con detta utilizzazione si consegne un vantaggio complessivo in termini di razionalizzazione.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni– Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.i..

In virtù della presente convenzione, il Comune di Calderola acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Amandola, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2

Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Amandola individua il personale, in servizio presso il Comune di Calderola, disponibile ad operare in distacco, sulla base delle proprie esigenze organizzative relativamente al profilo professionale richiesto, nella persona dell'ing. Andrea Spinaci, inquadrato nella Cat. D3, posizione economica D3, con profilo professionale di Istruttore Direttivo area tecnica manutentiva.

L'utilizzo di detto personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato antecedente l'inizio del periodo di utilizzo.

Art. 3

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere anticipatamente dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.

È sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 4

Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Amandola, e quindi il tempo di utilizzo da parte di tale Comune, è pari a n. 6 (sei) ore settimanali in convenzione con articolazione su un giorno settimanale (il mercoledì) e per un numero massimo di 6 ore settimanali al di fuori dell'orario d'ufficio, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzare l'impiego.

Al Dipendente in argomento può essere conferito l'incarico di posizione organizzativa, con DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del 26-07-2019 - Pag. 4 - COMUNE DI CALDAROLA

relativa attribuzione dell'indennità di posizione e di risultato secondo la disciplina prevista ai commi 4 e 5 dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo (e su autorizzazione) con il Segretario Comunale del proprio Ente.

Art. 5

Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del Comune di Calderola, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza (Comune di Calderola), titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Amandola, Ente di utilizzazione.

Il Comune di Amandola utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al contemporamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Calderola con le seguenti modalità:

a. Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;

b. Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro;

Le parti organizzano un sistema informativo inherente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne, la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, il Comune di Amandola richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Calderola per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Calderola ogni informazione inherente il personale di che trattasi.

Art. 6

Oneri finanziari e riparto

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, in n. 24 ore settimanali complessive, dal lunedì al sabato, e si accollano l'onere finanziario relativo, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti modalità:

- ✓ Comune di Calderola: 75,00% della retribuzione lorda, per n. 18 ore settimanali.
- ✓ Comune di Amandola: 25,00%, della retribuzione lorda, per n. 6 ore settimanali

Gli oneri finanziari (trattamento economico e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali riferiti al dipendente utilizzato sono i seguenti:

- a) Costo del personale comprensivo degli elementi riferibili al salari accessorio;
- b) Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato

Al personale utilizzato compete, ove ne ricorrono le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14.9.2000.

L'Ente utilizzatore rimborserà al Comune di provenienza, entro e non oltre il trentesimo giorno di ogni mese successivo alla prestazione resa e comunque non oltre 15 giorni dalla trasmissione del rendiconto delle spese anticipate da parte del Comune di provenienza, gli oneri conseguenti al servizio ordinario reso dal dipendente in argomento presso il suddetto Ente utilizzatore.

Corrisponderà, invece, direttamente al predetto interessato quanto dovutogli a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Art. 7

Verifiche inerenti la Convenzione

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8

Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) Il possibile rinnovo, compatibilmente con l'esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) Una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processi approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9

Eventuali modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

Art. 10

Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) Gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) Gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.

Art. 11

Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) Quando il Comune utilizzatore utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) Quando il Comune di provenienza contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune utilizzatore o comunque ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) Quando il Comune utilizzatore non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) Quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente articolo 10.

Art. 12

Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 13

Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa

legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione, qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico degli Enti Locali sopra costituiti in parti uguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Amandola, lì

Per il Comune di Calderola

Per il Comune di Amandola

Il Dipendente distaccato

Ing. Andrea Spinaci

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Giuseppetti Luca Maria

Il Segretario Comunale
F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco

li

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

E' comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal al senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Feliziani

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

Caldarola, li 26-07-2019

IL RAGIONIERE COMUNALE F.F.
F.to Biondi Dott. Rossano

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li

Il Segretario Comunale
Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco